



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7 luglio 2016

**DETERMINAZIONE N. 63/AMM: CHIUSURA DELLA SEDE STACCATA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO A BRENO - NUOVA CONVEZIONE CON LA COMUNITA'
MONTANA DI VALLE CAMONICA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ricordato che con deliberazione n. 45 del 20/4/2015 la giunta camerale ha approvato le linee di intervento per la gestione delle spese di funzionamento e per la loro razionalizzazione, specificate nel piano di contenimento dei costi di gestione 2015, e demandato al Segretario generale l'adozione degli atti esecutivi ed attuativi delle linee di indirizzo approvate;

preso atto che tra le linee di intervento delle principali azioni di razionalizzazione della spesa attuale si ipotizzava, nel corso del 2016, la chiusura della sede decentrata di Breno e l'attivazione di una convenzione con la stessa Comunità Montana o il Comune di Breno per erogare i servizi camerali, avvalendosi di personale camerale, operativo in orari e giornate prestabilite su appuntamento in locali messi a disposizione dell'ente locale (cd affitto di scrivania);

ricordato che con pec 43531 del 18/12/2015 si è trasmessa disdetta dal contratto di locazione dal 01/07/2016;

richiamata la propria pec n. 18816/U del 14/6/2016 con la quale si è proposta alla Comunità Montana di Valle Camonica una convenzione per la fruizione esclusiva di un locale e la condivisione dei servizi igienici presso l'immobile di Piazza Tassara, 3 per lo svolgimento di attività e servizi afferenti le competenze camerali per il periodo 1/7/2016 - 30/6/2019;

vista la risposta della Comunità Montana, nota pec n. 0020611 del 4.7.2016, con la quale si trasmette la delibera della Giunta dell'Ente Comunità Montana che accetta le condizioni economiche proposte approvando la bozza di convenzione;

considerato che il costo annuo pattuito è pari ad € 1.000,00 rispetto al precedente costo annuo di € 5.021,27, con un risparmio complessivo di € 4.021,27;

ritenuto pertanto opportuno approvare e stipulare tale convenzione con la Comunità Montana di Vallecamonica;

considerato che è necessario provvedere alla tinteggiatura degli ambienti per il rilascio degli uffici al termine del periodo di locazione, in quanto opera obbligatoria in capo all'inquilino (Art. 1590 Codice Civile), ed effettuare la tinteggiatura del nuovo ufficio e la sostituzione della lastra di vetro smerigliata della finestra con una lastra trasparente e dotata di un foro, al fine di rispettare i rapporti aereo-illuminanti dell'ambiente di lavoro e collegare il condizionatore portatile in dotazione;

visto il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 50 del 18/4/2016, e richiamato in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia" il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 possa avvenire mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

visto l'atto di indirizzo interno adottato con determinazione del Segretario Generale n. 68/SG del 4.7.2016, in attesa delle Linee guida Anac sugli affidamenti sotto soglia, il quale prevede che sotto la soglia di € 5.000,00 si possa procedere, in considerazione dell'esiguità della spesa, con affidamento diretto previa acquisizione di un solo preventivo, fatta salva la valutazione di congruità economica dell'offerta;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending review" (D.L. 7.5.2012, n. 52, convertito nella L. 6.7.2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le PA sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 Reg. attuazione Codice Appalti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

vista la richiesta di offerta (RDO n. 77614846) lanciata su Sintel di Regione Lombardia per la tinteggiatura degli ambienti della sede staccata di Breno con invito all'impresa Zucca Tinteggiature di Zucca Gianluigi, il quale propone il costo complessivo di € 1.935,80 (IVA esclusa);

ritenuta congrua l'offerta e opportuno procedere con l'affidamento diretto;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del

9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2016, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 119/SG del 23.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di approvare la convenzione di cui in premessa che allegata forma parte integrante con il presente provvedimento;
- b) di affidare alla ditta Zucca Gianluigi la tinteggiatura dei locali che si rilasciano alla Comunità Montana e quello che si attiva per la nuova postazione di lavoro della Camera di Commercio presso gli uffici della Comunità Montana a Breno, al prezzo complessivo di € 2.361,68 (IVA inclusa);
- c) di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di provvedere con la sostituzione della lastra di vetro smerigliata della finestra del nuovo ufficio assegnato all'impiegato presso la Comunità Montana con una nuova lastra trasparente e provvista di un foro per il collegamento del condizionatore, svolgendo le relative procedure di acquisto sul portale Sintel di Regione Lombardia;
- d) di vincolare, per i lavori di tinteggiatura di cui al punto b), la somma € 2.361,68 (Iva al 22% inclusa) al conto 325020 "Oneri per Manutenzione Ordinaria altri beni" del budget direzionale D099 del dirigente dell'area amministrativa;
- e) di vincolare per l'anno 2016, per il pagamento della fruizione del locale e dei servizi annessi per 6 mesi (luglio-dicembre), la somma di € 610,00 (IVA 22% inclusa) sul conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget C002 del Dirigente dell'Area Anagrafica;
- f) di prevedere, all'apertura degli esercizi 2017 e 2018, i vincoli di € 1.220,00 ciascuno (IVA 22% inclusa) per il pagamento della fruizione del locale e dei servizi annessi per il 2017 e 2018 e, all'apertura dell'esercizio 2019, il vincolo di € 610,00 (IVA 22% inclusa) per il pagamento della fruizione del locale e dei servizi annessi degli ultimi 6 mesi (gennaio-giugno 2019) sul conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget C002 del Dirigente dell'Area Anagrafica;
- g) di provvedere con ordine economale al pagamento delle spese richieste periodicamente dalla Comunità Montana di Valle Camonica, a consuntivo per l'anno precedente, relativamente ad utenze, assicurazioni, canoni di manutenzione, servizi per il funzionamento degli uffici, vigilanza, etc, calcolate in base al

riparto che verrà allegato ogni anno alla richiesta di rimborso, da imputare al conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget C002 del Dirigente dell'Area Anagrafica.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ
MONTANA DI VALLE CAMONICA IN USO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA**

Tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, partita I.V.A. 00859790172, C.F. 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa

e

la Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno (Bs), Piazza Tassara n. 3, C.F. 01766100984, qui rappresentata dal rag. Mario Sala, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 16/07/1959, residente in Via delle Sabine n. 3/B - C.F. SLAMRA59L16D251V -quale responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente a ciò autorizzato in forza del Decreto n. 1/2016 del Presidente prot. n. 210 del 12/01/2016 che agisce in nome e per conto della Comunità Montana di Valle Camonica, qui di seguito denominata, per brevità "Comunità Montana",

premesso che

- con nota prot. n.551.2-2014 del 12.12.2015 si comunicava alla Comunità Montana di Valle Camonica, ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione, registrato in data 22.6.2014, la risoluzione anticipata del contratto di locazione ad uso commerciale dei locali di Piazza Tassara, 3 a Breno (Bs) con decorrenza dal 1.7.2016;
- con comunicazione n.0018816/U del 14.06.2016 si proponeva alla

Comunità Montana lo schema di convenzione per la fruizione esclusiva di un locale, con condivisione dei relativi servizi igienici, da parte di dipendenti della Camera di Commercio presso il locale di proprietà della Comunità Montana con accesso da Via E. Valverti a Breno;

- con provvedimento Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 80 del 28/06/2016 la Comunità Montana decideva di concedere in uso esclusivo il Locale di piazza Tassara, con accesso da Via E. Valverti, alle condizioni dettagliate nel presente atto;

si concorda e si stipula quanto segue

Art.1 - Locali assegnati

La Comunità Montana assegna alla Camera:

- a) l'uso esclusivo del locale, come indicato dall'allegata planimetria degli uffici (All. 1), ubicato al piano terra dell'immobile di proprietà della Comunità Montana sito in Breno (Bs) Piazza Tassara, n.3, con accesso da Via E. Valverti;
- b) l'uso condiviso dell'ingresso laterale di Via E. Valverti;
- c) l'uso condiviso dei servizi igienici.

Art.1 bis - Beni ceduti

La Camera cede in proprietà alla Comunità Montana l'impianto di allarme anti - intrusione Bentel KYO Unit.

Art.2 - Modifiche

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente atto dovrà essere apportata con nuovo atto, preventivamente approvato dagli organi dei due Enti.

Art.3 - Durata

La durata della presente convenzione è stabilita con decorrenza 01/07/2016 fino al 30/6/2019.

Art.4 - Canone e spese a carico della Camera di Commercio di Brescia

Per la fruizione del locale di cui all'art. 1 si pattuisce un canone annuo pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Le spese ordinarie sostenute per il godimento del locale presso

l'immobile di Piazza Tassara con accesso da Via E. Valverti sono a carico esclusivo della Camera di Commercio e la Comunità Montana comunicherà alla Camera l'ammontare delle spese dovute a consuntivo per l'anno precedente relativamente ad utenze, assicurazioni, canoni di manutenzione, servizi per il funzionamento degli uffici, vigilanza, etc, calcolate in base al nuovo riparto che verrà allegato ogni anno alla richiesta di rimborso.

La Camera dovrà provvedere al pagamento del saldo delle spese poste a suo carico entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 2 lett. a) e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Comunità.

Art.5 - Obblighi della Camera di Commercio di Brescia

La Camera si impegna a riconsegnare il locale nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del locale dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Salvo il consenso scritto da parte della Comunità Montana, è fatto espresso divieto alla Camera di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato alla Camera di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello definito nel presente atto.

Art.6 - Responsabilità

La Comunità Montana è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua o dell'energia elettrica o dei servizi telematici di rete nonché per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento o il condizionamento per effetto di interruzioni o malfunzionamenti non imputabili alla medesima, ovvero per cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o fatti imputabili a terzi.

La Comunità Montana in ogni caso si impegna a ripristinare le

forniture di servizi, beni ed energia di cui al precedente comma nel minor tempo possibile.

Art.7 - Migliorie

Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla Camera resteranno acquisite alla Comunità Montana senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della Comunità stessa, fatto salvo il diritto della Comunità Montana di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile. Il silenzio o l'acquiescenza della Comunità Montana rispetto ad un mutamento d'uso o a lavori non autorizzati non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della Camera.

Art.8 - Controlli ed ispezioni

È diritto della Comunità Montana ispezionare o far ispezionare l'immobile, previo congruo preavviso.

Art. 9 - Registrazione

Ai sensi dell'art.5 e.2 e della Tariffa parte II art.1 lett.b) del DPR 26/4/86 n.131 la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Allegati :

1) Planimetria.

Brescia,

CAMERA DI COMMERCIO
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE
CAMONICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(rag. Mario Sala)

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

PIANO TERRA



